

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVI

Berna, 12 settembre 1963

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12.—, *con allegata la Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

8702

MESSAGGIO

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
l'approvazione dello statuto organico dell'Istituto internazionale
per l'unificazione del diritto privato**

(Del 6 settembre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di sottoporVi, con il presente messaggio, un disegno di decreto federale che approva lo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

I

Il 26 settembre 1924, il Governo italiano offrì all'Assemblea della Società delle Nazioni di fondare in Roma un istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato; esso si obbligava, nel contempo, a versare all'istituto un importante contributo annuo. Mediante risoluzione del 30 settembre 1924, l'Assemblea della Società delle Nazioni invitò il Consiglio della stessa ad accettare l'offerta italiana e decise che i poteri e le funzioni del nuovo istituto, come anche la costituzione del suo Consiglio di amministrazione e del suo Comitato di direzione, sarebbero determinati dal Consiglio della Società delle Nazioni, d'intesa con il Governo italiano; inoltre, il Consiglio della Società delle Nazioni era invitato a concludere con il Governo italiano, dopo consultazione delle organizzazioni competenti, qualsiasi accordo necessario per garantire l'esi-

stenza e il funzionamento normale dell'istituto (cfr. FF 1925, I, ed. ted., 30 e 77/78; ed. franc., 30 e 79/80). Conformemente a siffatta risoluzione, il Consiglio della Società delle Nazioni accettò, il 3 ottobre 1924, l'offerta del Governo italiano.

L'istituto fu fondato nel 1926 e inaugurato due anni dopo. Secondo il suo statuto del 1926, esso stava in rapporti assai stretti con la Società delle Nazioni. Un mutamento avvenne, quando l'Italia avendo deciso di uscire dalla Società delle Nazioni, disdisse nel 1937 l'accordo del 1926, con il quale l'istituto era stato creato. Il Governo italiano, tuttavia, dichiarò che l'istituto doveva continuare a sussistere come organizzazione autonoma.

Nel 1939, il Consiglio di direzione dell'istituto, cosciente dell'utilità di continuare i lavori già intrapresi, propose al Governo italiano di riorganizzare l'istituto su una nuova base. A tale scopo, esso elaborò un disegno di statuto riveduto. Il Governo italiano accettò la proposta e invitò i Governi degli Stati membri della Società delle Nazioni e di altri Stati ad approvare, di principio, il nuovo statuto. In seguito, avendo ricevuto un numero sufficiente di approvazioni, esso sollecitò l'adesione formale dei Governi allo «Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15 marzo 1940». Poichè il numero minimo di adesioni richiesto nell'articolo 21 dello statuto medesimo era stato raggiunto e persino superato, questo statuto entrò in vigore il 21 aprile 1940.

Il 9 febbraio 1940, il Consiglio federale si dichiarò disposto, di principio, a partecipare all'istituto riorganizzato. Due mesi dopo, esso decise di notificare al Ministero italiano degli affari esteri l'adesione della Svizzera al nuovo statuto organico.

Presentemente, quarantuno Stati partecipano all'istituto: Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cile, Città del Vaticano, Colombia, Cuba, Danimarca, Equatore, Finlandia, Francia, Grecia, Giappone, India, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Araba Unita, Repubblica federale di Germania, Romania, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

II

L'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, chiamato anche «Unidroit», studia i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o gruppi di Stati (cfr. art. 1 dello statuto organico). A questo scopo, esso compie studi approfonditi, ispirandosi a metodi scientifici. Fondandosi su questi studi e d'intesa con le cerchie interessate, esso elabora avamprogetti di leggi uniformi o di convenzioni internazionali. Quando la redazione degli avamprogetti è sufficientemente

a punto, l'istituto li sottopone dapprima, per avviso, ai Governi partecipanti o alle organizzazioni interessate. Gli avamprogetti sono, poi, ritoccati secondo le risposte ricevute, in modo da poter essere esaminati come disegni da una conferenza diplomatica (cfr. art. 14 dello statuto). Il testo che esce dalle deliberazioni di questa conferenza è destinato a essere emanato dagli Stati partecipanti come legge uniforme o, se si tratta di un disegno di convenzione, a essere firmato come accordo internazionale.

Inoltre, l'istituto rende servigi preziosi pubblicando studi sull'unificazione del diritto e decisioni giudiziarie relative al diritto privato uniforme, materie d'importanza sempre crescente in parallelo all'attuale tendenza generale verso l'integrazione degli Stati. L'istituto ha parimente organizzato diversi incontri internazionali o partecipato a missioni aventi gli stessi scopi dell'«Unidroit».

Sinora, l'istituto ha esercitato la sua attività soprattutto nei settori del diritto delle obbligazioni e del diritto commerciale, dedicando la sua speciale attenzione al diritto in materia di vendita, di trasporti, di responsabilità civile e di credito. Così, negli ultimi anni, sono state oggetto di disegni di convenzioni internazionali o di leggi uniformi segnatamente le materie seguenti: il contratto di vendita internazionale di oggetti mobili corporali, la rappresentanza nei rapporti internazionali, la responsabilità civile degli automobilisti e l'assicurazione obbligatoria per tale responsabilità, la responsabilità degli albergatori e i trasporti stradali e fluviali. Una convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, il cui disegno era stato elaborato dall'istituto e approvato quasi senza modificazioni dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è stato firmato dalla maggior parte degli Stati europei, fra i quali la Svizzera, ed è entrato in vigore il 2 luglio 1961. In materia di procedura, l'istituto ha segnatamente elaborato un disegno di legge uniforme sull'arbitrato nei rapporti internazionali di diritto privato e un disegno di convenzione sull'esecuzione all'estero di decisioni in materia di obblighi alimentari. Il Consiglio dell'Europa ha assunto il primo dei due predetti disegni come base del suo recente avamprogetto di convenzione europea «portant loi uniforme en matière d'arbitrage», che ha per scopo di uniformare le leggi nazionali europee concernenti la procedura arbitrale. Circa il disegno sugli obblighi alimentari, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato se ne è ampiamente servita per l'elaborazione della sua «convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari verso i figli», entrata in vigore il 1° gennaio 1962. L'istituto ha, poi, elaborato disposizioni uniformi sulla protezione dell'acquirente di buona fede di oggetti mobili corporali, sulla forma dei testamenti, sul contratto di deposito, ecc.

Se pochi disegni elaborati dall'istituto sono stati sinora attuati, ciò è dovuto al fatto che si tratta di oggetti destinati a maturare solo lentamente. Ma vi sono, soprattutto nel diritto commerciale, materie la cui unificazione entra già ora in considerazione. I lavori dell'istituto saranno, qui, molto utili. È questo il motivo che ha indotto numerose organizzazioni internazionali a ricorrere alla collaborazione dell'istituto. Così, esso è in rapporto di collaborazione seguitamente con l'Unesco, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, la commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità economica europea (CEE), la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Consiglio dell'Europa, la Camera di commercio internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile. La collaborazione fra l'istituto e talune di queste organizzazioni è persino garantita da accordi speciali. Rapporti assai stretti legano parimente l'istituto al Centro europeo delle Nazioni Unite a Ginevra. Infine, esso si fa rappresentare da osservatori ai congressi di numerose altre organizzazioni internazionali.

III

Ancora prima che il nostro paese partecipasse all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, svizzeri si trovavano fra i suoi collaboratori più vicini. Così durante gli anni trenta e sino alla morte nel 1944, lo zurigano dott. Alfred Farner esercitò le funzioni di segretario generale ad interim dell'Unidroit. Dal 1945 al 1951, il ticinese dott. Carlo Snider funzionò da segretario generale aggiunto. Dal 1952 al 1962, fu membro del Consiglio di direzione il defunto giudice federale dott. Plinio Bolla, che solo per motivi di salute rinunciò alla riconferma del mandato. In sostituzione, l'11^a assemblea generale dell'Unidroit, tenutasi a Roma il 28 e 29 novembre 1962, elesse membro del Consiglio di direzione, il dott. Max Gutzwiller, professore onorario dell'Università di Friburgo.

Sebbene la Svizzera abbia aderito allo statuto organico dell'Unidroit, il Consiglio federale non ebbe mai motivo di sottoporvi un disegno di decreto federale che approva tale statuto, poichè la partecipazione del nostro paese all'istituto non comportava per noi alcun obbligo, in particolare di natura finanziaria. Secondo l'articolo 16 dello statuto, le spese di esercizio e di sussistenza dell'istituto erano coperte da un sussidio annuo del Governo italiano — 60 milioni di lire negli ultimi anni — e dai contributi volontari degli Stati partecipanti. Per le sfavorevoli condizioni finanziarie dell'istituto, la 10^a assemblea generale, riunitasi in sessione straordinaria a Roma il 15 novembre 1961 e alla quale la Svizzera era rappresentata dal proprio ambasciatore in Italia, ha deciso, a forte maggioranza, di modificare la predetta disposizione statutaria nel senso

che ciascuno Stato partecipante fosse ormai tenuto a un contributo annuo minimo, come condizione essenziale della sua partecipazione all'istituto. Anche la Svizzera ha approvato la modificazione. Tuttavia, in virtù dell'articolo 19, capoverso 1, dello statuto organico, siffatta modificazione entra in vigore soltanto quando essa sarà stata approvata dai due terzi dei Governi partecipanti. Qualsiasi Governo che non l'approvasse potrebbe, nei sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, disdire la sua adesione allo statuto (art. 19, cpv. 3).

Nel caso particolare, la competenza per approvare, in nome della Svizzera, la modificazione dell'articolo 16 spetta all'Assemblea federale. Infatti, nel testo del 15 novembre 1961, lo statuto organico costituisce un trattato internazionale nel senso dell'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale, trattato comportante per gli Stati contraenti obblighi di natura finanziaria. Il consenso del rappresentante svizzero alla 10^a assemblea generale dell'istituto non poteva, perciò, essere dato che con riserva dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Quindi, da esso non poteva ancora conseguire per la Svizzera un'obbligazione di diritto internazionale. Lo statuto organico essendo un trattato internazionale, l'approvazione parlamentare deve, tuttavia, estendersi al suo testo integrale e non può essere limitata a un solo articolo. L'approvazione dell'intero statuto implica, d'altronde, l'approvazione dell'articolo 16 riveduto, richiesta dall'articolo 19, capoverso 1. Essa ci permetterà di notificare al Governo italiano, conformemente all'articolo 19, capoverso 2, la nostra approvazione del nuovo articolo 16.

Se l'Assemblea federale approva lo statuto organico, l'unica obbligazione che assumerà la Confederazione sarà quella di versare all'istituto un contributo annuo. Il sistema di ripartizione degli oneri sinora vigente, che prevedeva, oltre un sussidio annuo del Governo italiano, contributi volontari da parte degli Stati partecipanti, ha avuto per conseguenza che parecchi Stati non versavano alcun contributo e che altri si accontentavano di un contributo modesto. Diversi appelli rivolti, negli ultimi anni, ai Governi partecipanti allo scopo di ottenere il versamento di un contributo o un aumento del contributo non ebbero l'effetto sperato. D'altronde, siffatto sistema non permetteva all'istituto di conoscere anticipatamente, almeno in misura approssimativa, l'importo delle entrate annue né di disporre in conseguenza. Per questo motivo, l'assemblea generale del 1961 ha approvato il sistema di ripartizione degli oneri previsto nel nuovo articolo 16. In virtù di tale norma, il contributo annuo minimo, che ciascuno Stato partecipante deve impegnarsi a versare, è di 2000 franchi svizzeri, corrispondenti a una unità. Secondo l'importo dei loro contributi, gli Stati partecipanti sono classificati in cinque categorie, la categoria I rappresenta un contributo di 10 000 franchi svizzeri (5 unità). Ogni Stato sceglie esso stesso la categoria, nella quale vuol essere classificato. In qualsiasi tempo, può dichiarare di voler passare in un'altra categoria, tuttavia,

il passaggio in una categoria corrispondente a un contributo inferiore ha effetto soltanto due anni dopo la relativa dichiarazione. Tale ripartizione delle spese considera le risorse economiche dei diversi Stati. In occasione della 10^a assemblea generale dell'istituto, è stato raccomandato agli Stati partecipanti di applicare provvisoriamente, a contare dal 1° gennaio 1963, il nuovo articolo 16 dello statuto.

L'estensione approssimativa dell'impegno finanziario che assumerebbe la Svizzera con l'approvazione dello statuto dell'Unidroit risulta dalle indicazioni seguenti. Sino al 1952, il Consiglio federale assegnava un contributo volontario di 2500 franchi l'anno. Dal 1953 al 1955, questo contributo annuo fu ridotto a 2000 franchi in virtù del decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 1952 sulla riduzione dei sussidi federali. Due anni più tardi, esso fu, tuttavia, aumentato a 5000 franchi. Dopo che il contributo per l'anno 1962 fu provvisoriamente ridotto a 4000 franchi, il Dipartimento di giustizia e polizia ritenne opportuno iscrivere nel disegno del bilancio di previsione della Confederazione per il 1963 un credito di 6000 franchi a titolo di contributo del nostro paese alle spese dell'Unidroit. Nel tempo stesso in cui gli Stati partecipanti all'istituto sono invitati, per gli accresciuti oneri, ad aumentare il loro aiuto finanziario, non è auspicabile che proprio la Svizzera, la quale ha costantemente dimostrato un interesse particolare ai lavori dell'Unidroit, decida di ridurre il proprio contributo annuo. Un contributo di 6000 franchi sembra parimente equo in confronto con gli Stati nostri vicini, se si considera che, ad esempio, la Francia e la Repubblica federale di Germania si sono dichiarate disposte a versare all'istituto contributi annui di 10.000 franchi. D'altronde, secondo il nuovo articolo 16 dello statuto, non sarebbe più possibile, dopo l'entrata in vigore del medesimo, mantenere il contributo annuo a 5000 franchi, perchè sono ammessi soltanto contributi di 2000 franchi o di un multiplo di questa unità. Non è da attendersi che un nuovo aumento del contributo s'imporrà nei prossimi anni. Qualora un contributo annuo di 6000 franchi sembrasse troppo elevato, sarà del resto, sempre possibile ridurlo, conformemente alle norme dell'articolo 16 dello statuto.

Approvando lo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, la Svizzera contribuirebbe a promuovere gli sforzi dell'Unidroit intesi a semplificare i rapporti giuridici internazionali. Essa dimostrerebbe, in tal modo, di essere una volta ancora cosciente dei suoi doveri verso la comunità dei popoli e di essere pronta a farvi fronte.

IV

Lo statuto organico non limita la durata della sua validità. Secondo il suo articolo 20, capoverso 2, l'adesione di uno Stato è, tuttavia, data per sei anni e, salvo disdetta scritta, esso è tacitamente rinnovato di sei

in sei anni. Lo statuto può, perciò, essere disdetto prima di quindici anni. Di conseguenza, il decreto federale, di cui Vi presentiamo il disegno, non è sottoposto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale.

Vi proponiamo di approvare, mediante accettazione del disegno, lo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

La competenza costituzionale dell'Assemblea federale si fonda sugli articoli 8, 85, numero 5, e 89, capoverso 3, della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 settembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Spühler.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

**Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dello
statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Del 6
settembre 1963)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	36
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8702
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.09.1963
Date	
Data	
Seite	1113-1119
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 700

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.